

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 31

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Disposizioni in materia di investimenti
degli enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni normative vigenti in Italia inibiscono generalmente agli enti previdenziali l'investimento dei fondi disponibili in titoli non emessi dallo Stato italiano ovvero assoggettano a particolari autorizzazioni gli investimenti in titoli esteri, compresi quelli comunitari.

Tali disposizioni possono ritenersi non compatibili con le norme comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988, sull'attuazione dell'articolo 67 del Trattato.

Appare pertanto opportuno, in un'ottica comunitaria, rimuovere gli ostacoli che limitano le possibilità di investimento attraverso il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri della Comunità europea, o da essi garantiti, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

